



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 460 Del 15/06/2021

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: AFFIDO INCARICO A DITTA ESTERNA PER FORNITURA PIASTRE MARMOREE DA DESTINARSI AL CIMITERO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. YDE31CDF4C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE dott. arch. Massimiliano CRAPIS

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8214 del 03.05.2021, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico – Infrastrutture, Lavori Pubblici ed Ambiente;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2021 - 23 ED AGGIORNAMENTO”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI”;

VISTA la deliberazione giuntale n. 67 del 30/04/2021 avente ad oggetto: "PIANO PRESTAZIONE 2021-2023 INTEGRATO E DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO ASSETTO DEI SETTORI”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 30/04/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020”;

RILEVATA la necessità di provvedere alla fornitura di nr. 11 piastre in marmo Aurisina granitello, da destinarsi al cimitero comunale;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che reca “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*”, fino al 31 dicembre 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determinazione a contrarre sia adottato entro il 31.12.2021;
- ai sensi dall'art. 1, comma 2 lettera a) della medesima Legge, è consentito l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000;

VERIFICATO pertanto che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di forniture di beni di importo inferiore a € 75.000;

CONSIDERATO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO che in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 (S.O. n. 22) il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, contenente le disposizioni correttive al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e che queste ultime sono entrate in vigore il 20/05/2017;

CONSTATATO che l'importo stimato per l'affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore stabiliti dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come implementati e coordinati dal D.lgs. n. 56/2017:

- L'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
- L'art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
- L'art. 30, rubricato: “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”;
- L'art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
- L'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono:
 - 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
 - 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
 - a) [omissis];
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;
- L'art. 32, comma 2, che prevede che: “...*Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...*”

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede: “*Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 21.12.2018 – supplemento ordinario n. 62 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 2006, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00.;

VISTA la deliberazione n. 1097/2016 dell'ANAC, avente ad oggetto: "Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, per quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della medesima norma, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO che il valore della fornitura in argomento è inferiore a €. 5.000,00-, pertanto, ai sensi del citato art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2018, n° 145/2018, è possibile procedere prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTI i pareri n. 753 del 12/10/2020 (affidamento diretto ex-art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016 riguardo gli affidamenti sotto soglia) e n. 764 del 20/10/2020 (aggravio burocratico alle procedure di acquisto ed isteresi amministrativa) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei quali vengono evidenziate le modalità relative agli affidamenti diretti;

RITENUTO di individuare quale idonea a fornire il materiale in parola la ditta GEF di Forgiarini C., con sede in via Bariglaria, 8 a Gemona del Friuli (UD);

VISTO il preventivo del 13/05/2021, inviato dalla ditta sopraccitata, ad oggetto la fornitura di piastre marmoree per il cimitero comunale; per una spesa complessiva di €. 1.540,00.- (IVA esclusa);

RITENUTO congruo il costo della fornitura in argomento;

CONSIDERATO che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: C.I.G. n° **YDE31CDF4C**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC, da cui risulta la regolarità della ditta citata,

RILEVATO che la spesa prevista per l'incarico in oggetto è inferiore alla soglia di cui sopra fissata per l'obbligatorietà del ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO che la ditta ha prodotto l'autocertificazione attestante l'assenza di motivi di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: "*INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI*" e s.m.i.;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", successivamente modificato dal D.lgs. n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

- 1) di dare atto di quanto in premessa riportato;
- 2) di procedere all'affido dell'incarico per la fornitura di piastre marmoree per il cimitero comunale, alla ditta GEF di Forgiarini C., con sede in via Bariglaria, 8 a Gemona del Friuli (UD); – Partita IVA 01942390301, per una spesa complessiva di €. 1.878,80.- (IVA compresa);
- 3) di impegnare la spesa complessiva di €. 1.878,80- sul capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2021	2021	YDE31CDF4C	3751/1	12-9	SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE	2	2	1	9	15	1.878,80	GEF DI FORGIARINI CLAUDIO cod.fisc. / p.i. IT 01942390301

- 4) di liquidare la somma sopraindicata mediante apposita Determina di Liquidazione proposta dal sottoscritto, facendo riferimento al presente atto;
- 5) di dare atto che la liquidazione della fattura verrà effettuata secondo le disposizioni previste dall'art.17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972 "c.d. Split Payment"; (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015);

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giunta n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis